COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXXXVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 667

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

NUCCI ed altri; PINTUS: Modificazioni della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, in materia di promozioni e di riconoscimento dei servizi prestati dai collocatori e della legge 27 luglio 1961, in materia di formazione del Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (*Testo unificato modificato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3994-3425-*B*) 667

PRESIDENTE 667, 668, 669

CAVALLARI NERINO 668, 669

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 668, 669

NANNUZZI 668, 669

NUCCI, *Relatore* 668, 669

TOZZI CONDIVI 668, 669

Votazione segreta:

PRESIDENTE 670

La seduta comincia alle 9,40.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Carcaterra, Colleselli, Dell'Andro e Ruffini.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Nucci ed altri; Pintus: Modificazioni della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, in materia di promozioni e di riconoscimento dei servizi prestati dai collocatori e della legge 27 luglio 1961, n. 628, in materia di formazione del Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale *(Testo unificato modificato dalla X Commissione permanente del Senato)* (3994-3425-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Nucci, Quintieri e Radi e della proposta di legge Pintus: « Modificazioni della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, in materia di promozioni e di riconoscimento dei servizi prestati dai collocatori e della legge 22 luglio 1961, n. 628, in materia di formazione del Consiglio d'amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale », approvate in un testo unificato dalla I Commissione della Camera nella seduta del 20 luglio 1967, modificato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 novembre 1967.

Il relatore onorevole Nucci ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

NUCCI, *Relatore*. Il provvedimento è stato già apporvato e ritorna dal Senato con due modifiche. Mentre il testo approvato dalla Camera riguardava solo modifiche del sistema di promozione alla qualifica di collocatore superiore, ora il titolo è stato modificato ed ampliato e sono stati aggiunti al testo due articoli: l'articolo 2 e l'articolo 3. Quest'ultimo, si riferisce ad una questione non eccessivamente importante: aumenta, infatti, il numero dei membri del Consiglio d'amministrazione in rappresentanza del personale elevandoli da 3 a 4, di cui uno in rappresentanza del ruolo dei collocatori comunali. L'articolo 2 stabilisce, invece, che, ai fini dell'anzianità richiesta per la promozione a primo collocatore, è valutato per intero il servizio prestato a contratto e, per metà, il servizio prestato in qualità di incaricato temporaneo; stabilisce, altresì, che, agli effetti del trattamento di quiescenza, può essere riscattato, a domanda, il periodo di servizio prestato a contratto e nelle posizioni di incaricato temporaneo.

Il presente articolo 2, a mio avviso, risolve un vecchio problema, perché questi impiegati furono inquadrati a norma della legge n. 1336, con effetti *ex nunc*. Ora, si riconosce l'anzianità del servizio prestato, sia ai fini della promozione, sia ai fini del trattamento di quiescenza. Ritengo che questa norma risponda ad una legittima aspettativa della categoria. Si tratta di riconoscere a questi impiegati i diritti derivanti da un servizio effettivamente reso, per cui il relatore non può che esprimere il parere favorevole perché la proposta di legge sia approvata nel testo che ci perviene dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Non so che cosa dire se non ripetere le stesse cose dette un'infinità di volte. Non possiamo continuare ad approvare piccole leggi, che riconoscono a questo o a quel gruppo determinati benefici o diritti, se non riusciamo a far riconoscere gli stessi benefici o gli stessi diritti alla generalità degli impiegati dello Stato. Sono state presentate proposte di legge sia dalla maggioranza sia dall'opposizione per risolvere, in generale, questo problema. Perché non discutiamo i provvedimenti di carattere generale, invece, che quelli di carattere particolare? Non possiamo continuare a legiferare stabilendo trattamenti diversi per i vari gruppi di impiegati dello Stato. Siamo, ormai, al termine della legislatura e continuiamo a muoverci sulla stessa linea.

Perché dobbiamo riconoscere queste competenze a questi impiegati, quando molti altri impiegati dei vari ministeri si trovano nelle stesse condizioni, hanno lavorato per un periodo di tempo fuori ruolo, come avventizi, o nel ruolo transitorio? A costoro viene riconosciuto a questi effetti solo il servizio di ruolo.

Ora, non intendo dire che quel periodo di lavoro non debba essere riconosciuto, perché, oltretutto, ho presentato, a tal fine, una proposta di legge. Come ripeto, sono contrario al sistema di riconoscere determinate competenze solo a gruppi di impiegati, e non alla generalità di essi.

CAVALLARI NERINO. Nell'esprimere parere favorevole all'approvazione della proposta di legge, vorrei chiedere al relatore se con tale disposizione si risolve anche il problema della liquidazione al termine del servizio.

Vorrei sapere se questa proposta di legge potrebbe costituire un precedente, consentendoci di porre all'ordine del giorno di una delle prossime sedute tutte le proposte di legge che dovrebbero risolvere anche il problema della liquidazione dell'anzianità di serservizio.

Chiedo al relatore se questo effetto sia interpretabile nella norma che riconosce ai fini dell'anzianità di servizio l'attività svolta a contratto o come collocatore temporaneo.

TOZZI CONDIVI. Vorrei conoscere il parere dell'ufficio della riforma della pubblica amministrazione. Se tale parere fosse conforme a questa linea di condotta, sarebbe inutile parlare; nel caso che fosse dissenziente, chiederei di parlare.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'ufficio della riforma ha comunicato che è favorevole.

TOZZI CONDIVI. Vorrei che fosse messa a verbale questa dichiarazione perché sono anni che non si accolgono i desiderata delle categorie, dicendo che non si possono accogliere. Dobbiamo smettere di approvare provvedimenti, che comportano spese di pochi milioni per non affrontare quelli che comportano una spesa spesso di miliardi. Così agendo noi seminiamo la discordia nella pubblica amministrazione. Ogni categoria si è armata contro l'altra e si sono creati sindacati autonomi.

Vogliamo renderci collaboratori di questa situazione? La Commissione è libera di decidere, ma in tal caso non posso, in questa oc-

casione, che condividere, per una volta, ciò che ha detto l'onorevole Nannuzzi.

PRESIDENTE. L'originario articolo unico era un adeguamento delle condizioni della categoria a condizioni di carattere generale e quindi eravamo, approvandolo, in perfetta coerenza con i princìpi ora ricordati. Oggi ci troviamo di fronte ad un testo molto più complesso che, per amore di coerenza, potremmo benissimo rinviare al Senato approvando degli emendamenti soppressivi degli articoli 2 e 3; ma certo si creerebbe una situazione imbarazzante.

CAVALLARI NERINO. Cerchiamo di cogliere l'occasione per porre nelle medesime condizioni anche le altre categorie.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei chiedere un breve rinvio dell'esame di questa proposta di legge; perché dalle considerazioni svolte dall'onorevole Nannuzzi e dagli onorevoli Tozzi Condivi e Cavallari sorgono problemi di ampiezza tale da rendere necessario che mi consulti con il responsabile del dicastero interessato.

NUCCI, *Relatore*. In merito a quest'ultima dichiarazione del Governo, vorrei ricordare che questa questione ha un precedente legislativo dato dalla legge n. 1336 che, istituendo il ruolo dei collocatori comunali, riconobbe ai collocatori che erano a servizio a contratto, ma che precedentemente erano stati incaricati temporanei, la anzianità del servizio prestato a contratto per intero e per metà il servizio prestato come incaricato temporaneo, sia ai fini della progressione di carriera sia per il trattamento di quiescenza.

Nel presentare la proposta di legge io mi limitai solo a chiedere che fosse abolito l'esame per il passaggio dalla qualifica di primo collocatore a collocatore capo, in quanto nelle norme generali è detto che si procede per merito comparativo e non per esame. Il Senato ha ritenuto di apportare le due aggiunte in questione, ma lo ha fatto non per sovvertire l'ordinamento e aprire una situazione entro la quale collocare anche tutte le altre aspettative di cui parla l'onorevole Nannuzzi, ma solo avendo presente il precedente della legge n. 1336. Allora non si volle il problema degli ex corrispodenti, che in sostanza erano soggetti di un rapporto particolare, ma in definitiva si trattava di un rapporto di pubblico impiego, nel senso che l'assunzione era fatta dal ministero, la retribuzione era forfettaria, ma i doveri incombenti a questo personale erano quelli degli altri collocatori. Prego, pertanto, gli onorevoli colleghi di volere approvare senza nessun rinvio.

PRESIDENTE.. L'approvazione di questa proposta di legge, costituirà, senz'altro, precedente.

Se il rappresentante del Governo non insiste, avendo questo testo già avuto l'approvazione del Senato e, quindi, anche del Governo, potremmo procedere nell'esame della proposta di legge raccogliendo l'invito degli onorevoli Nannuzzi e Tozzi Condivi di riportare in discussione alla ripresa dei lavori tutte le altre proposte di legge, che trattano la stessa materia ma con riguardo a tutte le categorie degli impiegati, ed in quella sede il Governo potrà in modo più meditato esprimere la sua opinione sul problema nella sua interezza.

NANNUZZI. Sono d'accordo, salvo per quanto riguarda l'interpretazione che il Presidente da alla questione. Mi sarei augurato che il Presidente non solo accogliesse l'interpretazione che da più parti viene data di questa soluzione, ma che l'avesse sottolineata. Perché se il Presidente precisa che il nostro voto ha questo significato...

PRESIDENTE. Ha significato di precedente.

NANNUZZI. La Commissione, quindi, si impegna, indipendentemente da quello che farà il Governo, a dare, per coerenza, analoga soluzione agli altri problemi che sono uguali a quello in discussione. Qui si tratta di incaricati asunti temporaneamente; la stessa cosa vale per i cottimisti, i mansionisti, eccetera, che assunti come tali, sono stati sistemati come avventizi ed hanno un rapporto d'impiego stabile, riconosciuto dalla legge. Come è possibile che l'avventiziato non venga riconosciuto a questi effetti?

PRESIDENTE. Non credo di meritare questo richiamo, onorevole Nannuzzi. Avevo inteso dire che non vi è nulla da aggiungere a quanto è stato detto da lei e da altri colleghi.

TOZZI CONDIVI. Desidero precisare che non sono d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli.

La Commissione aveva approvato il seguente titolo:

« Modifica del sistema di promozione alla qualifica di collocatore superiore ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Modificazioni della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, in materia di promozioni e di riconoscimento dei servizi prestati dai collo-

catori e della legge 22 luglio 1961, n. 628, in materia di informazione del Consiglio d'amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Pongo in votazione il titolo della proposta di legge nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Il Senato non ha modificato l'articolo 1. Ha approvato, invece, il seguente articolo aggiuntivo:

Il terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai fini della anzianità richiesta per la promozione a primo collocatore è valutato per intero il servizio prestato a contratto e, per metà, il servizio prestato in qualità di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586, e di corrispondente di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

Agli effetti del trattamento di quiescenza può essere riscattato, a domanda, il periodo di servizio prestato a contratto nelle qualifiche di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562, e nelle posizioni di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Republica 19 marzo 1955, n. 520, di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586, e di corrispondente di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562. Si applicano a tal fine le disposizioni che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Senato ha approvato il seguente articolo 3 aggiuntivo:

Il rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sono stabiliti in numero di quattro, di cui uno appartenente al ruolo dei collocatori.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge oggi discussa.

(*Segue la votazione*).

Proposta di legge NUCCI ed altri: PINTUS: « Modificazioni della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, in materia di promozioni e di riconoscimento dei servizi prestati dai collocatori e della legge 22 luglio 1961, n. 628, in materia di formazione del Consiglio d'amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (3994-3425-*B*).

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 21
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Ballardini, Baroni, Berloffa, Bernetic Maria, Bressani, Cavallari Nerino, Corrao, D'onofrio, Franchi, Gullo, Jacometti, Licausi, Lizzadri, Lizzero, Mattarella, Nannuzzi, Nucci, Pitzalis, Scotoni, Spagnoli, Tozzi Condivi, Zucalli.

Sono in congedo:

Carcaterra, Colleselli, Dell'Andro, Ruffini.

La seduta termina alle 10,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO